



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 19 giugno 2020.

Oggetto: Proroga riscossione versamenti sospesi al 16 settembre 2020.

Il D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020, con gli artt. 126 e 127, ha disposto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (previsti dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 23/2020), relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e INAIL. In sostanza si fa riferimento a:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo di 2019 per i versamenti in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo - F24 del 16/3/2020 (ripresa inizialmente prevista per il 31 maggio 2020);
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ed imprese che rientrano nelle cd. "attività svantaggiate" (individuate da codice ATECO) per i versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile - F24 del 16/3/2020 e F24 del 16/4/2020 (ripresa inizialmente prevista per il 31 maggio 2020);
- imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:
 - ✓ non superiori a 50 milioni di euro, se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;
 - ✓ superiori a 50 milioni di euro, se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%.per i versamenti in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio - F24 del 16/4/2020 e F24 del 16/5/2020 (ripresa inizialmente prevista per il 30 giugno 2020);
- soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 ed Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa per i versamenti in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio - F24 del 16/4/2020 e F24 del 16/5/2020 (ripresa inizialmente prevista per il 30 giugno).

I versamenti sospesi, nelle scadenze sopra indicate, da parte delle aziende in possesso dei requisiti per poter applicare la sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.